



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 8 luglio 2015
(OR. en)**

**2014/0158 (COD)
LEX 1615**

**PE-CONS 23/1/15
REV 1**

**CODIF 48
ECO 44
INST 112
MI 233
CODEC 521**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE
MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (CODIFICAZIONE)**

REGOLAMENTO (UE) 2015/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2015

**relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo
tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera
(codificazione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 giugno 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio¹ ha subito varie e sostanziali modifiche². A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera³ ("accordo").
- (3) È necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo.

¹ Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284).

² Cfr. allegato I.

³ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

- (4) L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (5) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o, nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ("accordo"), in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a subire misure di salvaguardia sulla base dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio¹ e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio².

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo.
2. Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.

¹ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

² Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

Articolo 5

La notifica dell'Unione al comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 7

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.

¹ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2841/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza nell'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle relative modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio
(GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284)

Regolamento (CEE) n. 643/90 del Consiglio
(GU L 74 del 20.3.1990, pag. 7)

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) limitatamente al punto 1
dell'allegato

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2841/72	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 8	Articolo 7
–	Articolo 8
–	Articolo 9
–	Allegato I
–	Allegato II